

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MAZZOLI, ZACCARI, DALVIT, SEGNANA e BERTHET

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 1970

Norme modificative della legge 14 febbraio 1963, n. 60,
per l'assegnazione di alloggi GESCAL a favore dei lavoratori emigrati

ONOREVOLI SENATORI. — L'emigrazione ha costituito largamente in passato e rappresenta ancor oggi per molti cittadini delle aree depresse del nostro Paese l'unico modo per reperire i mezzi necessari alla vita.

Il complesso fenomeno è stato considerato nei suoi molteplici aspetti dai Governi democratici e dal Parlamento, che alla tutela del lavoro italiano all'estero hanno dedicato costante attenzione.

L'articolo n. 35 della Costituzione e la sensibilità al problema del Presidente della Repubblica, che raccoglie i sentimenti ed il pensiero del nostro popolo e delle autorità costituite, ci spingono a ricercare gli strumenti per assicurare agli emigranti uguaglianza di diritti civili e politici con gli altri lavoratori.

Nell'ampio contesto delle provvidenze possibili, il presente disegno di legge si propone la finalità limitata e specifica di soddisfare alla diffusa esigenza e al naturale desiderio di molti emigrati di possedere in Patria una casa confortevole per la propria famiglia o per gli anni in cui andranno in pensione.

L'attaccamento al luogo d'origine, l'affetto per i familiari ed il ricordo della propria

gente è un richiamo costante nella mente dei nostri emigrati.

La casa risponde non solo a necessità pratiche, ma costituisce simbolo di affetti e sostegno nei momenti di sofferenza e tristezza.

Molto è stato fatto dal Governo e dal Parlamento per la casa dei lavoratori, ma pochi benefici sono giunti fino agli emigrati per la loro particolare condizione.

Infatti, anche se la legge n. 60 del 14 febbraio 1963 limita ad un mese di contribuzione il versamento sufficiente per godere dei benefici previsti, l'assegnazione degli alloggi avviene con un sistema di graduatorie determinato da condizioni di fatto, che mai o quasi mai ricorrono per i lavoratori emigrati.

Ad esempio, per citare una condizione prevista, l'articolo 56, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, dice appunto che la graduatoria dovrà tenere conto che i lavoratori « prestino abitualmente la loro opera, ovvero risiedano, nella località ove, in applicazione dei piani elaborati dal comitato centrale, si fanno le costruzioni o sono concessi i prestiti ».

Attualmente l'unico beneficio di cui possono praticamente godere i lavoratori emigrati per la costruzione della casa è costituito dalla legge 9 febbraio 1968, n. 35, con cui anche agli emigrati è stata concessa la esenzione dall'imposta di consumo sui materiali da costruzione.

Per ovviare ad un grave inconveniente, che si è riscontrato nell'applicazione della legge n. 60 del 14 febbraio 1963, si è ritenuto opportuno preparare il presente dise-

gno di legge innovativo in parte delle norme della stessa legge, n. 60.

Esso mira a due scopi principali:

porre i lavoratori emigrati in condizioni di parità di diritti con gli altri lavoratori;

ricomoscere a loro particolari condizioni di benevolenza da parte dello Stato, esentandoli dalle contribuzioni previste dalla lettera *b*) dell'articolo 10.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il terzo comma dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, è sostituito dai seguenti:

« Sono esenti dal contributo indicato alla lettera *b*) i lavoratori addetti al settore agricolo ed i lavoratori emigrati.

Il contributo a carico dello Stato, di cui alla lettera *a*) del presente articolo, sarà calcolato per i lavoratori emigrati sul complesso dei contributi indicati alle successive lettere *b*) e *c*), conteggiati in base ad un salario mensile nominale fissato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale ».

I lavoratori emigrati che intendono avvalersi dei benefici previsti dalla presente legge dovranno far pervenire alla GESCAL una dichiarazione, controfirmata dal competente Consolato d'Italia, sul loro espatrio per motivi di lavoro entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Successivamente tale dichiarazione dovrà pervenire alla GESCAL entro tre mesi dall'espatrio.

Art. 2.

Al primo comma dell'articolo 12 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono aggiunte le parole: « ed i lavoratori emigrati ».

Art. 3.

Dopo il punto 7) del primo comma dello articolo 13 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, è aggiunto il seguente:

« n. 8) di un rappresentante dei lavoratori emigrati designato dal Comitato consultivo degli italiani all'estero ».

Art. 4.

Dopo l'ottavo comma dell'articolo 15 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, è aggiunto il seguente:

« Per i lavoratori emigrati si intende parificato al tempo di lavoro dipendente in Italia, nel conteggio dell'anzianità di lavoro nelle località in cui sorgano le costruzioni e dell'anzianità di contribuzione, il periodo di tempo trascorso per lavoro all'estero, tenuta valida come residenza quella esistente al momento dell'espatrio ».

Al nono comma dello stesso articolo 15 sono aggiunte le parole: « , fatte salve le esenzioni di cui all'ultimo comma dello stesso articolo 10 ».

Art. 5.

Il Governo della Repubblica provvederà, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad emanare le norme per la sua attuazione, modificando, in quanto sia necessario, i decreti del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, e 5 novembre 1964, n. 1614.